

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo

#### **Art. 12 – Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
  - a) Eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
  - b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  - c) Approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
  - d) Approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
  - e) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
  - f) Deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
  - g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  - h) Approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
  - i) Approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
  - j) Fissare l'ammontare del contributo associativo;
  - k) Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
  - a) Deliberare sulle modificazioni dello statuto
  - b) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione

#### **Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione
2. L'Assemblea si riunisce altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo
3. L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

- d) Predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- e) Predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario
- f) Proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale
- g) Gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea
- h) Redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs 117/2017
- i) Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa
- j) Accogliere o respingere le domande di aspiranti soci
- k) Deliberare in merito all'esclusione di soci
- l) Proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione di soci
- m) Eleggere il presidente e il vicepresidente
- n) Nominare il segretario e il Tesoriere o il Segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci
- o) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
- p) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalla disponibilità previste dal bilancio;
- q) Istituire gruppi a sezione di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- r) Nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) Delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea o altro organo sociale

#### Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza di due terzi (2/3) degli associati. Il consiglio direttivo può essere costituito da componenti che non sono ammissibili all'iscrizione nell'Albo dei soci, ma che, per motivi di opportunità, sono ammessi a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti, alla prima assemblea utile. Il consiglio direttivo è convocato almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante scrittura tramite lettera, oppure inoltrata tramite telex, o con altro mezzo che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione
- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno e può convocare anche una o più riunioni straordinarie. La convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta

**Art. 4 – Attività diverse**

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi

**Art. 5 - Raccolta fondi**

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Art. 6- Ammissione**

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del terzo settore

3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari

3.1 I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del presente statuto

3.2 I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo

3.3 I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione

4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha 60 giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile

6. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

**Art. 7 – Diritti e doveri dei soci**

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso e di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo

3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) Di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
  - b) Di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento
  - c) Di partecipare alle attività promosse dall'Associazione
  - d) Di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee
  - e) Di recedere in qualsiasi momento
- Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo

5. Ciascun associato ha il dovere di:
  - a) Rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
  - b) Attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
  - c) Versare la quota associativa

#### **Art. 8 – Perdita della qualifica di socio**

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione
6. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato

#### **Art. 9 – Attività di volontariato**

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione

#### **Art. 10 – Organi sociali**

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il consiglio direttivo
- c) Il presidente

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati
3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione

#### **Art. 11 – Assemblea**

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci

#### Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione, a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la Sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

#### Art. 15 – Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo;
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

#### Art. 16 – Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
  - a) Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea
  - b) Deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri
  - c) Amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche

analogia natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9 comma 1 del D. lgs 117/2017

#### Art. 27 - Disposizioni finali

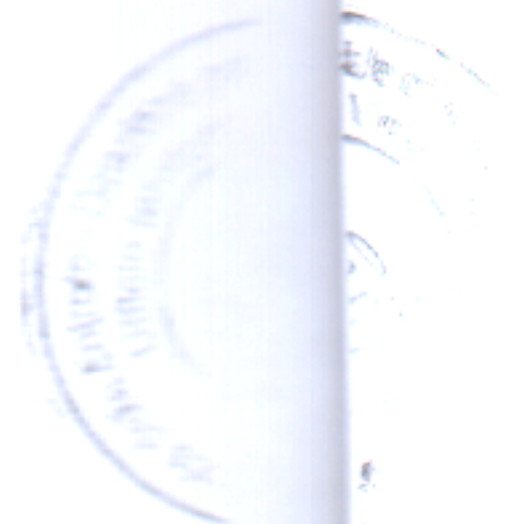
Per quanto non espressamente stabilito nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico

Lesmo, 14 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
*Renzo Fies*

AGENDA DELLA ENTRATA  
N° 1304  
3  
VIRASATI & ESENTE  
a lgs 117/17

04.06.2022



AGENDA DELLA ENTRATA  
N° 1304  
3  
VIRASATI & ESENTE  
a lgs 117/17

4. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente
6. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo

#### **Art. 18 – Il Presidente**

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto

2. Il presidente:

- a) Ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) Da esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo
- c) Può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardante l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
- e) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo
- f) Sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione
- g) In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva

3. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente

#### **Art. 19 – Il segretario**

1. Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone la libera visione all'associato che lo richieda

#### **Art. 20 – Libri sociali**

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati
  - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
  - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo
  - d) Il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasione nell'ambito dell'associazione
- I libri di cui al punto a-b-c- sono tenuti a cura del Consiglio direttivo
2. I verbali di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto dell'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni
  3. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario

#### **Art. 21 - Risorse economiche**

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) Quote sociali
- b) Contributi pubblici
- c) Contributi privati
- d) Donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio

- e) Rendite patrimoniali
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni
- g) Fondi pervenuti da raccolte occasionali, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- h) Rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- i) Altre entrate espressamente previste dalla legge
- j) Eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

#### **Art. 22 – Scritture contabili**

1. Il Consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto dell'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs 117/2017

#### **Art. 23 – Esercizio sociale**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di aprile
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del D. Lgs 117/2017 qualora emanato
4. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del D. Lgs 117/2017 qualora emanato utilizzando per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea

#### **Art. 24 – Divieto di distribuzione degli utili**

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs 117/2017
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di rendite, proventi e ogni altra tipologia di entrata è utilizzata per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale

#### **Art. 25 – Assicurazione dei volontari**

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile
2. L'associazione, previa deliberazione del consiglio direttivo può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

#### **Art. 26 – Devoluzione del patrimonio**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017, qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi



04.06.2022



VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL GIORNO 14 GIUGNO 2022  
PER ADEGUAMENTO STATUTO IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DAL DECRETO  
LEGISLATIVO(DLGS) N 117 DEL 2017

In questo giorno 14 del mese di GIUGNO Dell'anno 2022, alle ore 21,00 presso la sede dell'Associazione in via Marconi 23, Lesmo, si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione.

Sono presenti e rappresentati N° 37 Soci

E' inoltre presente il Consiglio Direttivo rappresentato dai signori:

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Presidente      | Lauretta Pirola        |
| Vice Presidente | Giuseppe Beretta       |
| Consigliere     | Riboldi Rina           |
| Consigliere     | Paola Teruzzi          |
| Consigliere     | Ornella Oriani         |
| Consigliere     | Sandra Galbiati        |
| Consigliere     | Danilo Giuseppe Radice |
| Segretario      |                        |

Funge da segretario il signor Danilo Giuseppe Radice.

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statuto Articolo 6 Comma 6 in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo N° 117 del 2017;  
2) Varie ed eventuali.

\*\*\*\*\*

Dopo breve discussione viene approvato all'unanimità la variazione dell'articolo che verrà così modificato:

Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione

Viene eliminata la clausola relativa alla maggiore Età.

Dopodiché, null'altro essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 21,30. Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

(Danilo Giuseppe Radice)

IL PRESIDENTE

(Lauretta Pirola)



# STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "MADRE GIUSEPPINA BAKHITA - ODV"



## Art. 1 – Denominazione e sede

1. E' costituita, l'associazione denominata: Madre Giuseppina Bakhita – Organizzazione di volontariato (o ODV) di seguito, in breve, "associazione". L'Associazione è un Ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Lesmo (MB) e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

## Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende, ispirandosi ai valori della cristianità, promuovere i valori della solidarietà, dell'assistenza ai bisognosi e della beneficenza presso il Comune di Lesmo e comuni limitrofi.

## Art. 3 – Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al c. 1, art. 5 del D.lgs 117/2017.
  - I) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
  - II) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo
2. In particolare l'associazione si propone di:
  - I) Collaborare con la Caritas parrocchiale per il prelievo e la distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie bisognose;
  - II) Sostenere la Caritas Parrocchiale nella gestione di un doposcuola rivolto ai minori in difficoltà che vengono segnalati dagli istituti scolastici o dai servizi sociali del Comune di Lesmo, Camparada e Correzzana
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.